

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**RICORSO**

nell'interesse della dott.ssa **LAURA DI POCE**, nata a Sora (Fr) il 10.11.1996 (cf DPCLRA96S50I838K) e residente in Roma (RM) in Via Baldo degli Ubaldi 352, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall' Avv. Greta Morelli (CF. MRLGRT69H59H501D) (indirizzo *pec* avvgrega.morelli@pecavvocatifrosinone.it e recapito fax 0775.271197), con la quali elettivamente domicilia in Roma, c/o lo studio LCA – Lattanzi Cardarelli Associati, Via G.P. da Palestrina 47

***contro***

il **MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.

il **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** – in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t.

***e nei confronti di***

**MINERVA MATTEO**

***per l'annullamento, previa sospensiva,  
con istanza di misure cautelari provvisorie  
ex art. 56 cpa***

- dell'esito della prova scritta del “*Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale docente per i posti comune e di sostegno della Scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD 21 aprile 2022 n. 499 come modificato ed integrato dal DD 5 gennaio 2022 n. 23*”, con riferimento ai posti banditi nella Regione Lazio per la classe A022, nella parte in cui reca la correzione dell'elaborato della ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 68/100;

- della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. 14074 del 13.04.2022, successivamente rettificata con nota prot. 14284

del 15.04.2022, recante avviso di convocazione delle prove orali (turno 2 maggio - 7 luglio 2022), laddove non risulta il nominativo della ricorrente, esclusa dalla procedura per mancato superamento della prova scritta;

- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente formato digitale, recante correzione dell'elaborato della ricorrente con attribuzione di un punteggio numerico pari a 68/100;

- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n. 326/2021 per la classe di concorso A022, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 3 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erronei, fuorvianti ed in contrasto con il "Quadro di riferimento" redatto dalla medesima Commissione;

- per quanto occorrer possa, della *lex specialis* del concorso in esame ed, in particolare, del Bando di concorso di cui al DD 499/2020 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati, ivi incluso il Quadro di riferimento redatto dalla Commissione Nazionale per la classe di concorso A022, nella parte in cui possa interpretarsi quale lesivo degli interessi della ricorrente;

- degli atti concorsuali nella parte in cui prevedono, quale soglia minima per il superamento della prova scritta il punteggio di 70/100;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale

**nonché**

***per l'accertamento e la declaratoria***

del diritto della ricorrente ad una rettifica del punteggio relativo alla sua prova scritta ed al conseguente provvedimento di ammissione della

stessa alle successive fasi concorsuali, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di merito

***nonché per la condanna anche in forma specifica ex art. 30 cpa***

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna di quanto di competenza – a disporre l'ammissione della dott.ssa DI POCE alla procedura concorsuale per cui ora è causa, previa adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio dalla medesima conseguito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento del diritto della ricorrente.

#### FATTO

I fatti di causa possono così brevemente riassumersi.

1. Con bando, pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020 (**doc. 1**) il MIUR indicava un *“Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale docente per i posti comune e di sostegno della Scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al DD 21.04.2020 n. 499”*.

2. Nei termini prescritti, la dott.ssa DI POCE presentava domanda di partecipazione per la classe di concorso **A022** (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) che veniva assunta al protocollo con n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.0828148.30-07-2020 (**doc. 2**).

3. Con Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il MIUR apportava modifiche al DD 21.04.2020 n. 499 recante la disciplina del concorso in esame (**doc. 3**).

Per quanto qui rileva, l'art. 3 del citato DD n. 23/2022, eliminata la prova preselettiva, prevedeva direttamente la prova scritta *computer based* con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 sulle discipline afferenti a ciascuna classe di concorso, 5 sulla competenza di lingua inglese a livello B2 e 5 di competenze digitali. Al comma 5 si precisava che *“La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100*

*punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.*

Ai sensi dell'art. 5 La Commissione nazionale veniva – dunque – incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che avrebbero dovuti essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

4. Il “**Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta Classe di concorso A022**” (doc. 4) redatto dalla Commissione Nazionale e pubblicato sul sito del MIUR, prevedeva che ciascun quesito sarebbe consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una esatta. L'ordine dei 50 quesiti sarebbe stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. A **ciascuna risposta corretta sarebbero stati assegnati 2 (due) punti**; 0 (zero) punti invece per risposta errata o non data.

I 40 quesiti per classe di concorso A022 avrebbero incluso n. 22 quesiti di Letteratura e Lingua Italiana, vertenti “*su opere letterarie dal Trecento al Novecento...*”.

La prova, valutata al massimo 100 punti, sarebbe stata superata da coloro che avessero conseguito il punteggio **minimo di 70 punti**, i quali sarebbero stati ammessi alla prova orale.

5. In data 21 marzo 2022 la dott.ssa DI POCE ha sostenuto la prova scritta per la Classe di concorso A022, **nella Regione Lazio**, presso la scuola primaria di Aquino (FR) – cod. meccanografico FRIC82300T conseguendo un **punteggio pari a 68/100**.

6. All'esito della pubblicazione della prova scritta sul sito <https://www.miur.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive>, resa disponibile in data **31.03.2022** (doc. 5), la dott.ssa DI POCE apprendeva che 2 dei quesiti a risposta multipla, per i quali aveva ottenuto un punteggio pari a zero (i.e. quesiti n. 1 e 3) **erano errati e non conformi al preannunciato quadro di riferimento per la valutazione della prova d'esame.**

Nello specifico, nel **QUESITO N. 1** di Letteratura italiana e Lingua italiana, veniva inserita, quale **risposta esatta**, un'opera dell'autore Guido Cavalcanti risalente al **Duecento** (**anziché del Trecento-Novecento** come viceversa previsto nel Quadro di valutazione delle prove scritte per la classe di concorso A022).

Il **QUESITO N. 3** addirittura non prevedeva alcuna risposta corretta dato che le risposte multiple, recavano TUTTE una **data di proclamazione della nascita dello Stato di Israele ERRATA** (i.e. 15 maggio 1948 e/o 1949 in luogo di quella corretta 14 maggio 1948).

7. Pertanto, con pec del 7.04.2022 (**doc. 6**), la dott.ssa DI POCE ha provveduto a segnalare al MIUR nonché all'Ufficio Scolastico Regionale (responsabile del procedimento) il refuso riguardante i quesiti sopraindicati, chiedendo la **rettifica del punteggio** con **attribuzione** dei n. 2 punti per ciascun quesito viziato, per un totale – dunque – **di punti 4, in linea con quanto già preannunciato, in ipotesi analoghe, da codesto Spett.le MIUR per altri classi di concorso.**

L'istanza è rimasta priva di riscontro.

8. Con successiva diffida inoltrata via pec il 04.05.2022 (**doc. 7**), la ricorrente ha rinnovato, per il tramite del sottoscritto difensore, la richiesta di riesame e conseguente rettifica del punteggio con attribuzione dei 4 punti erroneamente non assegnati che le avrebbero consentito di essere ammessa alle prove orali, **in corso di svolgimento.**

Ma anche questa ulteriore diffida è rimasta priva di riscontro.

9. Frattanto, con nota dirigenziale prot. 14074 del 13.04.2022 (**doc. 8**), successivamente rettificata con nota prot. 14284 del 15.04.2022 (**doc. 9**), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'avviso di convocazione delle prove orali (turno 2 maggio - 7 luglio 2022) per la classe di concorso oggetto di causa. Tra i nominativi degli ammessi non risulta

quello della dott.ssa DI POCE, esclusa dalla procedura per mancato superamento della prova scritta.

Avverso l'esito della prova scritta e la conseguente non ammissione agli orali la ricorrente propone gravame per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

1. Come anticipato in narrativa, la questione giuridica sottoposta al sindacato dell'Ecc.mo Collegio attiene alla legittimità del giudizio di inidoneità erroneamente attribuito alla dott.ssa DI POCE all'esito dello svolgimento della prova scritta, articolata su 50 quesiti a risposta multipla.

Le doglianze investono, innanzitutto, il QUESITO N. 1 ove la risposta ritenuta corretta riguarda un'opera letteraria NON riconducibile al **“Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta Classe di concorso A022”**.

Quest'ultimo prevedeva infatti che, dei 40 quesiti afferenti la suindicata classe di concorso, 22 (inerenti la Letteratura italiana e Lingua italiana), avrebbero riguardato il programma concorsuale ovvero, per quanto qui rileva, *“quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma”*.

Il suddetto Quadro di riferimento – pubblicato dal MIUR circa due settimane prima dell'espletamento della prova per la classe di concorso A022 – ha fornito ai candidati indicazioni chiare e precise in merito al programma concorsuale oggetto di prova scritta, insuscettibili di interpretazioni diverse.

Sennonchè, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario N. 1 esula dai limiti del programma specificamente indicato dalla Commissione Nazionale ai sensi del combinato disposto degli art. 3, co 5 e 5 del DD n. 23/2022.

Ed invero, il sonetto trascritto nel QUESITO N. 1: *Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira* (sonetto IV delle Rime), al pari del suo autore, Guido Cavalcanti (1258 ca. – agosto 1300), viene univocamente ricondotto nell'ambito delle opere letterarie italiane del Duecento.

Tale notoria circostanza trova conferma in numerosi testi di storia della letteratura e/o didattici nei quali le opere letterarie del Cavalcanti vengono inquadrare tra quelle del Duecento (cfr. inter alia, A. ASOR ROSA con la collaborazione di M. C. STORINI, L. SPERA, *Letteratura italiana. Testi, autori, contesti. Duecento e Trecento*, Mondadori, Milano 2012, pag. VII (**doc. 10**); S. BRENNI, D. DACCÒ, *La letteratura italiana*, Pearson, Milano-Torino 2020, pp. 4, 39 (**doc. 11**) nonché *Poeti del Duecento*, a cura di G. CONTINI, Milano-Napoli 1960 nel quale Cavalcanti e il sonetto *Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira* sono trattati nel volume II; V. FERRI, C. MATTEI, L. CALVANI, *Nuovo Amico Libro. Letteratura*, Milano 2019; T. FRANZI, S. DAMELE, *Compagni di viaggio. La letteratura dalle origini a oggi*, Torino 2017 (cfr. **doc. 6 e 7** cit).

**Ragion per cui, nel rispondere al quesito, la ricorrente ha ritenuto di escludere, nella scelta tra le potenziali risposte esatte, quella recante il nominativo dell'autore Guido Cavalcanti.**

Come chiarito dalla copiosa giurisprudenza in materia, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi **la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame**, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità.

Sono, quindi, fondate le doglianze di eccesso di potere per contraddittorietà nella formulazione del quesito e nell'indicazione delle risposte, in raffronto agli argomenti di esame che non comprendono, giova ribadirlo, le opere letterarie risalenti al Duecento.

In accoglimento della sollevata censura va, quindi, dichiarata illegittima la decurtazione di punti 2, stante l'evidente erroneità del quesito in relazione alla specifica materia oggetto di esame, con conseguente incremento a **70/100 del punteggio** con ogni effetto sull' esito positivo della prova scritta.

\*\*\* \*\*

2. Ma v'è di più.

Nel caso in esame, completamente erronee sono altresì TUTTE e 4 le potenziali risposte indicate dal MIUR per il quesito n. 3 che si trascrive di seguito:

A022 - LAZIO  
CF: DPCLRA96S50I838K

### DOMANDA 3

Quale fra le seguenti opzioni è l'affermazione corretta?

a	Il 15 maggio 1948, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele	X
b	Il 15 maggio 1949, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono	
c	Il 15 maggio 1949, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele	
*d	Il 15 maggio 1948, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono	

Punteggio: 0,00

Come si evince dal tenore testuale, ognuna delle opzioni prospettate riporta una **data inequivocabilmente errata** (15 maggio). Lo Stato d'Israele,



infatti, è stato proclamato il **14 maggio 1948**, come attestato dalle innumerevoli fonti ufficiali, riportate nei doc. 6 e 7 cit. ed ulteriormente integrate nel (doc. 12).

Va da sé che parimenti illegittima è la decurtazione di punti 2 operata dalla Commissione con riferimento – altresì – al QUESITO n. 3 con ulteriore incremento del punteggio finale della ricorrente a 72/100, da cui consegue l'ammissione alla prova orale.

Se è vero – infatti – che appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione delle domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio di idoneità, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

È principio pacifico quello secondo cui nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta ed oggettivamente corretta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.

Poiché nel caso in esame, il QUESITO n. 3 non prevede nessuna risposta esatta, ciascun candidato avrebbe avuto diritto all'attribuzione di 2 punti.

D'altro canto, a fronte della erroneità di tutte le risposte, l'incremento di 2 punti rappresenta l'unica opzione razionale in grado di

garantire al candidato la *chance* del raggiungimento del limite minimo di 70/100 previsto dal bando per il superamento della prova scritta.

Viceversa, la decurtazione dei 2 punti computati per il quesito in esame, comporta un'inammissibile modifica della lex specialis, a cui il MIUR con la pubblicazione del bando e dei relativi allegati si è autovincolato dato che – in ragione appunto della sostanziale abolizione del quesito non recante nessuna risposta valida – sarebbe oggettivamente impossibile rispettare la prescrizione concorsuale secondo cui *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.

In altri termini, a fronte della denunciata illegittimità dei QUESITI 1 e 3 e delle relative risposte, l'attribuzione alla ricorrente di complessivi **4 punti** (2+2) è l'unica alternativa praticabile al fine di soddisfare la condizione stabilita dalla *lex specialis* (i.e. raggiungere p. 70/100) quale punteggio minimo per l'accesso alla prova orale.

In definitiva il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto, con conseguente rettifica del punteggio relativo alla prova scritta con attribuzione finale di p. 72/100, con ogni effetto in ordine al prosieguo della procedura da cui è stata illegittimamente esclusa.

Si denuncia pertanto: *eccesso di potere per contraddittorietà e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti ed erroneità per presupposti, violazione del principio del buon andamento; violazione del bando e relativi allegati, con particolare riferimento al “Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta Classe di concorso A022”; violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.*

\*\*\* \*\*

#### ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* si rinvia a quanto esposto in punto di diritto. La ricorrente ha evidenziato, in termini che appaiono obiettivamente inoppugnabili,

l'erroneità dei quesiti n. 1 e 3 e, per l'effetto, l'illegittimità del giudizio di inidoneità espresso con riferimento alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente che giustifica, ad avviso della scrivente difesa, la sua ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali.

La gravità e irreparabilità del danno è *in re ipsa* dato che, per effetto delle denunciate illegittimità, è preclusa alla ricorrente la prosecuzione della procedura concorsuale secondo i tempi e le modalità previste dal bando, con definitiva compromissione dei suoi interessi giuridici. Da ciò il chiaro interesse ad ottenere preliminarmente in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'esclusione dalla procedura concorsuale e la conseguente ammissione della dott.ssa DI POCE allo svolgimento della prova orale, in corso di espletamento.

Da tale invocato esito, deriverebbe per la ricorrente, un vantaggio concreto ed immediato ancorchè strumentale, così come più volte rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato IV Sez. n. 6181 del 16/10/2006 e sez. V n. 5563 del 31/10/2012). Di contro, il denegato rigetto della misura cautelare si tradurrebbe nella violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, considerate peraltro le macroscopiche erroneità rilevate. Va da sé che l'interesse pubblico milita, sotto questo profilo, a favore dell'accoglimento della misura cautelare richiesta.

L'irreparabilità è tanto più evidente ove si consideri che solo l'annullamento del giudizio di inidoneità e l'ammissione con riserva all'ultima prova concorsuale consentirebbe alla dott.ssa DI POCE di vedere tutelato il bene della vita al quale aspira.

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO**

***ISTANZA DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 CPA***

Alla luce delle argomentazioni esposte, sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelari, anche *inaudita altera parte*, nelle more

della fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare proposta, tenuto conto che **è in corso lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso per cui ora è causa**, previsto dal 2 maggio al 7 luglio 2022, come da avviso di convocazione depositato in atti.

*ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER VIA TELEMATICA O A MEZZO FAX EX ART. 52 CPA.*

Si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso e l'auspicato decreto *inaudita altera parte* via fax e/o via pec all'amministrazione convenuta.

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento e/o rettifica del punteggio assegnato all'esito della prova scritta della ricorrente con conseguente ammissione, anche con riserva, al prosieguo delle prove concorsuali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al fax n. 0775.271197 o al seguente indirizzo pec [avvgreta.morelli@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvgreta.morelli@pecavvocatifrosinone.it).

Si precisa che ai fini del pagamento del Contributo Unificato questo è dovuto nella misura pari ad € 325,00.

Roma, 18 maggio 2022

Avv. Greta Morelli